



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIAO 2025 - 2027
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3
“ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO”
MODIFICA/INTEGRAZIONE

3.1 Struttura organizzativa

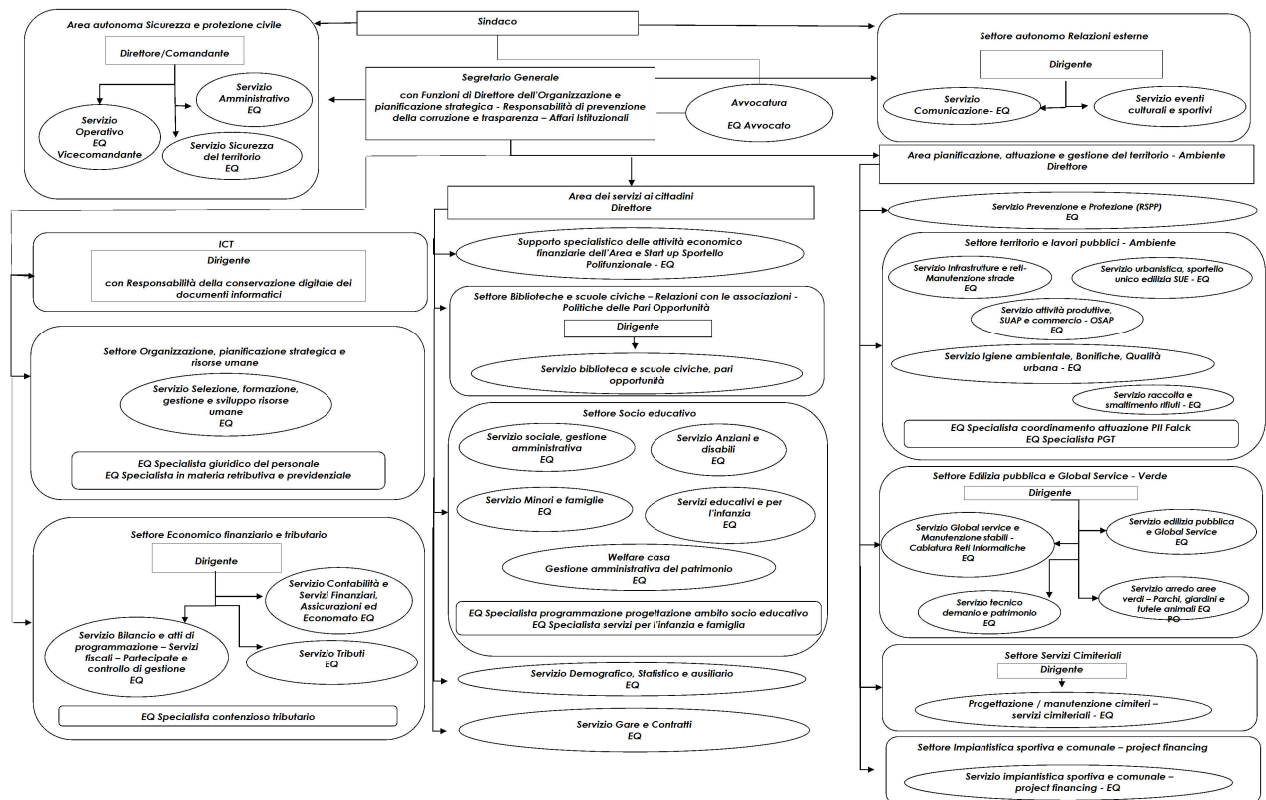
L'attuale assetto organizzativo dell'Ente, aggiornato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10.07.2025, prevede tre Aree e vari Settori/Servizi autonomi.

Con deliberazione di G.C. n.17 del 06.04.2024 di adozione del PIAO 2024/2026 è stata prevista, tra le altre, la seguente modifica della struttura organizzativa: *“istituire all'interno dell'Amministrazione Comunale il “Settore Information Communication Technology” denominato “ICT” nel quale sono inserite anche la telefonia e la videosorveglianza, con l'istituzione della relativa figura dirigenziale che avrà altresì la Responsabilità della conservazione dei documenti informatici come previsto dal DPCM 3 dicembre 2013, nonché la Responsabilità in materia di privacy; ...”*

Fino alla suddetta modifica l'attività relativa alla Videosorveglianza era in carico al “Settore Edilizia Pubblica e Global Service–Verde” – “Servizio Global Service e Manutenzione stabili-Cablatura Reti informatiche e Videosorveglianza”.

Considerato che, ad oggi, non si è provveduto a rinominare il suddetto Servizio, mediante l'eliminazione della dicitura “Videosorveglianza”, con il presente atto si procede a rinominare il citato Servizio in “Servizio Global Service e Manutenzione stabili-Cablatura Reti informatiche”.

Considerato quanto sopra, con il presente atto, si approva la seguente macrostruttura:





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA

1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

La verifica è effettuata sulla base dei dati di spesa di personale del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 16 e 17.12.2024 e successive variazioni, del rendiconto di gestione dell'anno 2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.04.2025 nonché in applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. n.34 del 30.4.2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e dal decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo del citato D.L. 34/2019.

In particolare:

- l'art. 33 comma 2 del D.L. n.34 del 30.4.2019 che prevede *"... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. ..."*;
- il decreto 17 marzo 2020 che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché che individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Da tali disposizioni e dai dati rilevati dagli atti sopra riportati risulta che:

- per i Comuni che hanno un numero di abitanti compreso tra 60.000 e 249.999 come il Comune di Sesto San Giovanni, il valore soglia è pari al 27,60%;
- dall'ultimo rendiconto di gestione relativo all'anno 2024, il rapporto fra spesa del personale come sopra definito e le entrate correnti risulta essere pari al 23,45% così come meglio evidenziato nel prospetto sotto riportato:

	ANNO		VALORE
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato*	2024	(a)	€ 19.219.525,47
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio**	2022		€ 85.453.096,48
	2023		€ 87.610.777,93
	2024		€ 87.677.501,03
Media aritmetica delle entrate correnti dell'ultimo triennio			€ 86.913.791,81
FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024		€ 4.954.050,00
Media aritmetica delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE		(b)	€ 81.959.741,81
Rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette (a/b)		(c)	23,45%

* macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000 pari € 19.553.333,81 meno € 151.481,66 a titolo di incentivi tecnici, esclusi secondo quanto previsto dalla delibera n. 73/2021 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, meno € 115.258,66 relativi alle assunzioni di assistenti sociali alle quali, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 801 Legge 178/2020 si applica l'esclusione prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020, meno € 67.068,02 a titolo di arretrati contrattuali di anni precedenti (art. 3 comma 4-ter DL 36/2022 conv. L. 79/2022), non essendo previste spese per i codici U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999.

** Entrate correnti anno 2024 € 87.959.959,00 meno € 159.465,66 a titolo di incentivi tecnici, esclusi secondo quanto previsto dalla delibera n. 73/2021 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, meno € 122.992,31 relativi alle entrate accertate per le assunzioni di assistenti sociali alle quali, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 801 Legge 178/2020 si applica l'esclusione prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 17 marzo 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (27,60%);
- la spesa massima di personale per l'anno 2025, per il Comune di Sesto San Giovanni, tale da far rispettare il valore soglia di virtuosità del 27,60% è pari a € 22.620.888,74:

	ANNO		VALORE
Spesa massima di personale anno 2025 – nel limite del valore soglia (b*27,60%)		(d)	€ 22.620.888,74

- la spesa di personale per l'anno 2025, così come da bilancio di previsione 2025/2027, e successive variazioni alla data del 24/10/2025, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del decreto attuativo n. 108 del 17/3/2020 e dalla circolare n. 1374/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, è pari a **€ 21.667.345,30** (macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000 € 22.388.372,27 meno € 626.305,00 a titolo di incentivi tecnici, esclusi secondo quanto previsto dalla delibera n. 73/2021 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, meno € 146.378,28 relativi alle



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

assunzioni di assistenti sociali alle quali, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 801 Legge 178/2020 si applica l'esclusione prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020), meno € 46.343,69 relativi alle progressioni tra le aree (art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022) previste nei precedenti atti e già effettuate, nonché quelle di cui al presente atto e quelle ancora possibili secondo lo stanziamento previsto dal CCNL

(da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del DL 30 aprile 2020 n. 34 e di cui all'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n. 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024), più € 98.000,00 relativi al codice U1.03.02.12.001, non essendo previste spese per i codici, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999);

- per l'anno 2026 la spesa di personale, calcolata secondo quanto al punto precedente, è pari a **€ 21.374.714,19** (macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000 pari a € 22.204.942,00 meno € 599.336,00 a titolo di incentivi tecnici e meno € 146.378,28 relativi alle assunzioni di assistenti sociali alle quali, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 801 Legge 178/2020 si applica l'esclusione prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020), meno € 120.513,53 relativi alle progressioni tra le aree (art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022) previste nei precedenti atti e già effettuate, nonché quelle di cui al presente atto e quelle ancora possibili secondo lo stanziamento previsto dal CCNL (da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del DL 30 aprile 2020 n. 34 e di cui all'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n. 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024) più € 36.000,00 relativi al codice U1.03.02.12.001, non essendo previste spese per i codici, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999 e per l'anno 2027 è pari a **€ 21.604.664,19** (macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000 pari a € 22.434.892,00 meno € 599.336,00 a titolo di incentivi tecnici e meno € 146.378,28 relativi alle assunzioni di assistenti sociali alle quali, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 801 Legge 178/2020 si applica l'esclusione prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020), meno € 120.513,53 relativi alle progressioni tra le aree (art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022) previste nei precedenti atti e già effettuate, nonché quelle di cui al presente atto e quelle ancora possibili secondo lo stanziamento previsto dal CCNL (da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del DL 30 aprile 2020 n. 34 e di cui all'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n. 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024) più € 36.000,00 relativi al codice U1.03.02.12.001 non essendo previste spese per i codici U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999);

Considerato quanto previsto dall'art. 1 c. 128 della Legge n. 207/2024 in merito all'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1 aprile 2025, si prevede un incremento delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2026 e 2027 pari a € 84.919,16 per ciascun anno, di cui macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000 € 80.493,55 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da finanziarsi con risorse correnti. Tale incremento porterà ad un importo del macroaggregato BDAP U1.01.00.00.000, calcolato ai fini della verifica del rispetto dell'art. 4 comma 2 del DM del 17.3.2020 per l'anno 2026 pari a € 21.455.207,74 e per l'anno 2027 pari a € 21.685.157,74.

Secondo quanto sopra riportato risulta quindi rispettato quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM del 17.3.2020 per tutto il triennio 2025/2027.

2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

La spesa di personale per il triennio 2025/2027, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, integrata con il presente atto, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., come da prospetto sotto riportato:

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spesa macroaggregato 101	€ 27.640.087,80	€ 22.388.372,27	€ 22.204.942,00	€ 22.434.892,00
Spesa macroaggregato 103	€ 58.581,11	€ 278.000,00	€ 216.000,00	€ 216.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 1.483.092,19	€ 1.295.279,63	€ 1.274.033,00	€ 1.295.383,00
Altre spese		€ 45.000,00		
Totale spesa di personale (A)	€ 29.181.761,10	€ 24.006.651,90	€ 23.694.975,00	€ 23.946.275,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 4.973.182,23	€ 5.949.955,20	€ 5.790.329,52	€ 5.790.329,52
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 24.208.578,87	€ 18.056.696,70	€ 17.904.645,48	€ 18.155.945,48

Considerato quanto previsto dall'art. dall'art. 1 c. 128 della Legge n. 207/2024 in merito all'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° aprile 2025 e dell'incremento delle risorse stanziare in bilancio per ciascuno degli anni 2026 e 2027 di cui sopra, si dà atto che, trattandosi di incremento da finanziarsi con le risorse del rinnovo contrattuale 2025-2027, tale importo è neutro ai fini del calcolo di cui al presente punto.

3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

La spesa di personale per lavoro flessibile prevista, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è compatibile con il rispetto dell'art. 9 c. 28 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto ammonta complessivamente a € 527.097,65 per l'anno 2025, € 514.165,40 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, inferiori al valore della spesa per lavoro flessibile dell'anno 2009 pari a € 649.012,20.

Il numero dei contratti a tempo determinato risulta compatibile con quanto disposto dall'art.60 comma 3 del vigente CCNL, secondo cui *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione"*, in quanto:

- i dipendenti a tempo indeterminato al 1.1.2025 sono pari a n.451, mentre al 31.10.2025 sono pari a n. 450
- i dipendenti a tempo determinato alla data del 1.1.2025 sono pari a n.11 unità, di cui n.3 assunti ai sensi dell'art.110 comma 1 del D. Lgs. 267/2009, n.6 assunti ai sensi dell'art.90 del D. Lgs 267/2000, n.1 Educatrice e il Segretario generale (dipendente del Ministero dell'Interno), mentre



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

alla data del 31.10.2025 sono pari a n.12 unità, di cui n.3 assunti ai sensi dell'art.110 comma 1 del D. Lgs. 267/2009, n.6 assunti ai sensi dell'art.90 del D. Lgs 267/2000, n.2 Educatrici e il Segretario generale (dipendente del Ministero dell'Interno).

4) Conferma dell'assenza di eccedenze di personale

L'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 30.1.2025 si è verificato e dato atto della mancanza di situazioni di esubero del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 165/2001 considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito. Ciò è stato confermato anche con deliberazione di GC n.47 del 2.4.2025.

Con il presente atto si conferma nuovamente che non emergono situazioni di esubero del personale in quanto:

- non si è verificata la condizione di soprannumero in quanto il personale in servizio a tempo indeterminato non è in misura superiore rispetto a quanto previsto nella dotazione organica (intesa come valore finanziario di spesa massima sostenibile coerentemente con la normativa vigente)
- non si è verificata la condizione di eccedenza, né in relazione alle esigenze funzionali, né in relazione alla situazione finanziaria, in quanto la prima non si è verificata in considerazione dell'eventuale esternalizzazione di servizi, dell'eventuale riduzione o soppressione di processi e/o attività dagli stessi gestite, nonché di qualsiasi altra situazione che ha comportato o comporterà eccedenza di personale, mentre la seconda la si evince dal fatto che l'Ente ha rispettato i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa per il personale (pareggio di bilancio, riduzione della spesa di personale di cui all'art.1 c.557 della legge 296/2006).

5) Conferma del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L.113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione. In particolare:
 - con atto consiliare n.20 del 16/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 ed i relativi dati sono stati trasmessi alla BDAP in data 12/05/2025;
 - con deliberazione consiliare n. 31 del 25/09/2025 è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 ed i relativi dati sono stati trasmessi alla BDAP in data 02/10/2025;
 - con atto consiliare n. 51 del 16 e 17/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i relativi dati sono stati trasmessi alla BDAP in data 14/01/2025;
 - l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge 145/2018 (risultato di competenza non negativo), come si evince dai dati riportati nel prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione 2024;

- l'ente ha effettuato l'attivazione e provvede alla regolare tenuta della piattaforma per la certificazione dei crediti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'ente è in regola con l'invio alla piattaforma SICO delle deliberazioni relative ai Piani del Fabbisogno di Personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro adozione

e pertanto si attesta che il Comune di Sesto San Giovanni non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

6) Certificazione del Collegio dei Revisori

Il presente atto è stato sottoposto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'art.4 comma 2 del DM 17 marzo 2020, ottenendo parere favorevole con verbale allegato al presente atto.

7) Informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali

Del contenuto del presente atto è fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e dell'art. 4 comma 5 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022.

STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO – PIANO ASSUNZIONI 2025

Con deliberazione di G.C. n.11 del 30.1.2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 all'interno del quale la Sezione 3.3 definisce il Piano Triennale dei fabbisogni di personale, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n.47 del 2.4.2025, con deliberazione di G.C. n. 76 del 29.5.2025 a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2024 e con deliberazione di G.C n.92 del 10.7.2025.

Nel suddetto piano triennale dei fabbisogni di personale sono state previste le assunzioni a tempo indeterminato e determinato/somministrazione a tempo determinato, nonché le progressioni tra le Aree (art.52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art.13 commi 6-8. CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022).

1) Assunzioni a tempo indeterminato:

A seguito della verifica degli spazi assunzionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali emerse anche a seguito di mobilità interna derivante da Progressione Verticale in deroga, si rende necessario sostituire l'assunzione prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10/07/2025 di seguito riportata:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area	N. Posti	Profilo professionale	Area/Settore/Servizio di assegnazione	Orario	Decorrenza	Costo anno 2025
Istruttori	1	Esperto amministrativo contabile	Settore Biblioteche e scuole civiche – Relazioni con le associazioni – Politiche delle Pari Opportunità	Part time 30h	01/09/2025 o successiva data utile	€ 9.395,44

con la seguente assunzione:

Area	N. Posti	Profilo professionale	Area/Settore/Servizio di assegnazione	Orario	Decorrenza	Costo anno 2025
Istruttori	1	Esperto amministrativo contabile	Settore Socio educativo – Welfare casa, Gestione amministrativa del patrimonio	Tempo pieno	01/12/2025 o successiva data utile	€ 2.822,23

Dando atto che la stessa, per l'anno 2025 trova copertura nel risparmio derivante dall'assunzione sopra riportato non più effettuata, mentre per gli anni 2026 e 2027, la spesa complessiva di **€ 33.817,96** per ciascun anno, trova copertura nella spesa di personale 2026 e 2027 come precedentemente indicata.

Si conferma, altresì, la sostituzione di eventuali ulteriori figure professionali a tempo indeterminato che cesseranno a qualsiasi titolo (anche per mobilità verso altra amministrazione) nell'anno 2025 e ad oggi non note, nel rispetto della capacità assunzionale, senza ulteriore deliberazione di Giunta Comunale.

Le assunzioni sopra indicate saranno effettuate attraverso le modalità di reclutamento previste dalla normativa vigente: mobilità esterna, utilizzo di graduatorie interne o esterne, secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, selezione pubblica.

Alcuni dei posti, che verranno ricoperti con le assunzioni a tempo indeterminato del piano assunzioni 2025, dovranno essere riservati agli appartenenti alle categorie di cui all'art.18 della legge 68/1999 e verranno, di volta in volta definiti nei bandi di selezione, fino alla copertura della quota d'obbligo.

2) Progressioni tra le aree (art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022):

Area	N. Posti	Profilo professionale	Area/Settore/Servizio di assegnazione	Orario	Decorrenza progressione tra aree	Costo anno 2025
Istruttori	1	Assistente servizi bibliotecari	Settore Biblioteche e scuole civiche- Relazioni con le associazioni Politiche delle Pari Opportunità	Tempo pieno	01/12/2025 o successiva data utile	€ 309,69
Funzionari ed elevata qualificazione	1	Specialista giuridico amministrativo	Edilizia pubblica e Global service- Verde	Tempo pieno	01/12/2025 o successiva data utile	€ 239,37
	1	Specialista tecnico	Edilizia pubblica e Global service- Verde	Tempo pieno	01/12/2025 o successiva data utile	€ 239,37

Per una spesa complessiva per l'anno 2025 di **€ 788,44** che trova copertura nella spesa di personale 2025 come precedentemente indicata, così come la spesa annualizzata per gli anni 2026 e 2027 pari a **€ 9.180,58** per ciascun anno.

Le progressioni tra le aree dell'anno 2025 sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 13 c. 8 del CCNL 16.11.2022 (0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale a livello), già stanziato all'interno del bilancio di previsione 2025/2027 che, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n. 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024, è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del DL 30 aprile 2020 n. 34 e di cui all'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006.

Con il presente atto si confermano anche **eventuali assunzioni a tempo determinato** che si rendano necessarie per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.